

« Art. 2. Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e per la trascrizione, di cui all'articolo 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15.

« Art. 3. La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati. »

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda di parlare, interrogo la Camera se vuol passare a discutere gli articoli.

(I sopraddetti articoli vengono invece successivamente approvati senza discussione.)

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione :

Presenti e votanti	183
Maggioranza	92
Voti favorevoli	179
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno è ora la discussione del progetto di legge per l'applicazione agli impiegati dell'amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge sulle pensioni dell'armata di mare 20 giugno 1854.

Do lettura del progetto di legge della Commissione :

« Art. 1. Gli art. 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della legge 20 giugno 1854 sulle pensioni agli individui appartenenti ai corpi della regia marina sono applicabili agli impiegati del Commissariato di marina, ed ai loro congiunti, quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati per effetto di servizio a bordo dei regii legni.

« Ugual applicazione degli articoli succitati sarà fatta agli individui dell'amministrazione centrale della marina, i quali fossero in identiche condizioni.

Art. 2. Sarà pure applicabile ai detti impiegati il disposto dell'articolo 24 della legge sumentovata.

« Art. 3. Sarà computata a tenore del citato articolo 24 la navigazione già fatta sui regii legni a quegli impiegati, già appartenenti comunque alla amministrazione militare marittima, i quali, il giorno della promulgazione di questa legge, si trovino in attività di servizio anche presso le altre amministrazioni dello Stato.

« Art. 4. L'ammontare della pensione che per effetto della

presente legge spetterà alle persone indicate negli articoli precedenti sarà ragguagliata alla tariffa annessa al regio brevetto 21 febbraio 1855. »

Il Ministero accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Le accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, consulto la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(Non ha luogo discussione; e gli articoli del progetto di legge vengono successivamente approvati.)

Si passa alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	178
Maggioranza	90
Voti favorevoli	177
Contrari	1

(La Camera approva.)

Siccome non vi sarebbe materia per tener seduta lunedì, pregherei i signori deputati a volersi radunare negli uffici per preparare lavoro. Intanto io fisserei la seduta per martedì, ponendo all'ordine del giorno, oltre le interpellanze che furono annunciate oggi, la formazione della Commissione del bilancio che fu presentato in questa tornata; poscia lo svolgimento della proposta del deputato Ricciardi, qualora egli sia presente ed intenda in tal giorno svilupparla.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di martedì :

1° Nomina della Commissione del bilancio;

2° Interpellanze: del deputato Mellana al ministro dell'interno circa alcune disposizioni relative al municipio di Casale; del deputato Brofferio allo stesso ministro intorno ad una perquisizione fatta al così detto Comitato centrale di Genova;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Ricciardi per l'incameramento dei beni di manomorta e dei luoghi pii.